

Il rimborso di imposte a soci non residenti tra normativa "madri-figlie" e accordi bilaterali

Gabriele Escalar

SOMMARIO: 1. Generalità - 2. L'esame delle disposizioni convenzionali che accordano i rimborsi - 3. L'esame della circolare ministeriale: i rapporti tra il regime delle società madri e figlie e il regime convenzionale - 4. segue: il rimborso del credito d'imposta sui dividendi - 5. segue: il rimborso della maggiorazione di conguaglio - 6. Lo scomputo del credito d'imposta riconosciuto a fronte del rimborso della maggiorazione

1. Generalità - Alcune convenzioni recentemente stipulate dall'Italia hanno riconosciuto ai soci non residenti di società di uno Stato contraente il diritto al rimborso del credito d'imposta sui dividendi che sarebbe spettato ai soci residenti in tale Stato, nonché, in alternativa, quello delle imposte compensative eventualmente prelevate sui dividendi. In particolare, il rimborso del credito d'imposta è stato accordato dalle Convenzioni con la Francia e il Regno Unito, mentre il rimborso delle imposte compensative, oltre che dalla Convenzione con la Francia, anche da quelle con i Paesi Bassi e la Repubblica Federale Tedesca. Nel caso della Francia e della Repubblica Federale Tedesca è previsto il rimborso sia della maggiorazione di conguaglio italiana, che dell'imposta compensativa francese (il cosiddetto *précompte*) e tedesca, nel caso dei Paesi Bassi, invece, soltanto il rimborso della maggiorazione di conguaglio italiana in quanto in tale ultimo Stato, essendo utilizzato il metodo dell'esenzione per l'eliminazione della doppia imposizione economica sugli utili, anziché quello del credito d'imposta, non esistono imposte compensative.

Ancorché le disposizioni sopra esaminate dovessero ritenersi immediatamente efficaci fin dalla data di entrata in vigore delle convenzioni in cui sono contenute, per le gravi incertezze interpretative sussistenti sulle modalità da seguire per la loro applicazione l'esecuzione dei rimborsi del credito d'imposta sui dividendi e della maggiorazione di conguaglio a favore dei soci non residenti di società italiane era rimasta paralizzata. Come misura di ritorsione pertanto alcuni degli altri Stati contraenti avevano deciso di sospendere l'esecuzione dei rimborsi a favore dei soci residenti di società estere fino a che lo Stato italiano, onorando gli impegni as-

sunti in sede convenzionale, non avesse iniziato ad effettuare i rimborsi a favore dei soci residenti in tali altri Stati (1). Per superare la grave situazione che si era determinata il Ministero delle finanze, con la circolare 10 agosto 1994, n.151\E, ha fornito agli uffici periferici dell'Amministrazione fiscale i chiarimenti necessari a rendere effettivamente operanti le disposizioni convenzionali che accordano il rimborso del credito di imposta e della maggiorazione di conguaglio a favore dei soci non residenti.

2. L'esame delle disposizioni convenzionali che accordano i rimborsi - Prima di passare ad esaminare il contenuto della circolare ministeriale riteniamo sia necessario soffermarsi brevemente sulle disposizioni delle convenzioni stipulate dall'Italia con Francia, Regno Unito, Germania e Paesi Bassi che accordano il rimborso del credito d'imposta ovvero della maggiorazione di conguaglio (italiana). Naturalmente, visto che la circolare si occupa dei rimborsi spettanti a soci non residenti sui dividendi distribuiti da società italiane, concentreremo la nostra attenzione soltanto sulle disposizioni che prevedono tali rimborsi, rinviando quindi ad altra sede lo studio delle disposizioni che accordano rimborsi ai soci residenti in Italia di società estere.

Nel caso della convenzione con la Francia (2) il credito d'imposta sui dividendi è rimborsato, in misura pari alla metà, nel caso in cui i soci siano società residenti in Francia, che siano soggette al regime delle società madri e figlie o che, pur non essendovi soggette, abbiano detenuto, direttamente od indirettamente, almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi durante i 12 mesi precedenti alla data della delibera di distribuzione e, in misura piena, alle persone fisiche

(1) Per quanto concerne, in modo specifico, la convenzione con la Francia l'amministrazione finanziaria francese nel par.156 della circolare dell'11 marzo 1994, n.14 B 1-94 ha stabilito che "In attesa di una soluzione che consenta l'applicazione reciproca dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 10 di questa convenzione, che è allo studio fra le autorità francesi ed italiane, le disposizioni contenute nei numeri da 39 a 45 (della circolare) relativi al trasferimento della metà dell'*avoir fiscal* a società residenti in Italia non sono applicabili, ma si è deciso di applicare le disposizioni dell'articolo 119 ter del codice generale delle imposte che permette in presenza di certe condizioni di disapplicare la ritenuta alla fonte" ("*Dans l'attente d'une solution permettant la mise en oeuvre réciproque des paragraphes 3 et 4 de l'article 10 de cette convention, qui fait l'objet de discussions entre les autorités française et italienne, les dispositions décrites aux numéros 39 à 45 relatives au transfert de la moitié de l'avoir fiscal à certaines sociétés résident d'Italie ne sont pas applicables, mais il a été décidé d'appliquer les dispositions de l'article 119 ter du CGI prévoyant sous certaines conditions l'exonération de la retenue à la source....*").

(2) Sulla convenzione con la Francia si vedano: SIGFRIED MAYR, *La direttiva madre e figlia e le convenzioni contro le doppie imposizioni: le convenzioni Italia - Francia e Italia - Germania, relazione al convegno di Milano del 6 ottobre 1992*; SIGFRIED MAYR, *La nuova convenzione Italia-Francia per evitare le doppie imposizioni sul reddito*, in "Boll. trib." 1993, pag. 476 e pag. 639; GENEVIÈVE BOUCHARD E ISABELLE COMBES, *La convenzione fiscale franco-italiana*, in "il fisco" 1994, pag. 5536.

ovvero alle società residenti in Francia, non rientranti fra quelle appena individuate, a condizione che includano l'ammontare lordo dei dividendi nella base imponibile, rispettivamente, dell'imposta sul reddito ovvero dell'imposta sulle società. Il rimborso della maggiorazione di conguaglio, per converso, è sempre riconosciuto in misura piena, indistintamente, a favore di tutti i soci di società italiane, residenti in Francia, che siano beneficiari effettivi dei dividendi alla data della delibera di distribuzione (3). Qualora, peraltro, si tratti di società, soggette all'imposta sulle società, che abbiano detenuto direttamente od indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della società distributrice è richiesta come ulteriore condizione che la detenzione si sia protratta per non meno di 12 mesi. Il rimborso della maggiorazione di conguaglio e quello del credito d'imposta sono, fra di loro, sempre alternativi. Pertanto quando venga chiesto il rimborso della maggiorazione non può più essere chiesto il rimborso del credito (4). Può essere rimborsata dall'amministrazione finanziaria italiana soltanto la maggiorazione di conguaglio effettivamente versata dalla società distributrice.

Per quanto riguarda, quindi, la convenzione con il Regno Unito il rimborso del credito d'imposta sui dividendi è accordato in misura pari alla metà, se i beneficiari effettivi sono società residenti nel Regno Unito che controllano da sole od insieme ad altre società collegate, direttamente od indirettamente, non meno del 10 per cento dei diritti di voto della società distributrice e, in misura piena, se i beneficiari effettivi dei dividendi sono soggetti residenti nel Regno Unito, diversi da tali società (5). Tanto nell'uno che nell'altro caso il credito d'imposta è concesso soltanto se i dividendi nel Regno Unito sono sottoposti, a seconda dei casi, all'imposta sul reddito ovvero all'imposta sulle società.

La convenzione con la Repubblica Federale Tedesca riconosce il diritto al rimborso della maggiorazione di conguaglio soltanto alle società ivi residenti che abbiano detenuto non meno del 25 per cento del capitale di una società residente in Italia per un periodo non inferiore a dodici mesi a partire dalla data della delibera di distribuzione, a condizione che, a tale data, risultino effettive beneficiarie dei dividendi. Anche in questo caso deve essere rimborsata dall'Am-

(3) È importante far presente che la Francia riconosce unilateralmente il diritto al rimborso del *précompte* anche ai soggetti residenti negli Stati della Comunità, nonchè in Stati con i quali sussista una convenzione contro le doppie imposizioni, anche se la convenzione non lo preveda.

(4) L'amministrazione finanziaria francese nel par. 50 della circolare dell'11 marzo 1993 ha opportunamente precisato che l'opzione per il rimborso del *précompte* fa perdere il diritto a chiedere il rimborso dell'*avoir fiscal*.

(5) Nella convenzione con il Regno Unito, a differenza che in quella con la Francia, il credito d'imposta riconosciuto dalla convenzione può essere chiesto a rimborso soltanto per la parte che eccede le imposte sui redditi dovute dal non residente.

ministrazione finanziaria italiana soltanto la maggiorazione di conguaglio effettivamente versata dalla società distributrice.

Anche nella convenzione con i Paesi Bassi, come già in quella con la Francia, il rimborso della maggiorazione di conguaglio è riconosciuto a favore di tutti i soggetti residenti nei Paesi Bassi, che siano effettivi beneficiari dei dividendi. Nel caso in cui, peraltro, il socio sia una società residente nei Paesi Bassi che abbia la detenzione del 50 per cento delle azioni con diritto di voto della società distributrice si richiede che la detenzione si sia protratta per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data della delibera di distribuzione dei dividendi. In questo caso la concessione del rimborso della maggiorazione di conguaglio da parte dell'Amministrazione finanziaria italiana non è espressamente subordinata alla condizione che l'imposta sia stata effettivamente versata dalla società distributrice.

Stando a quanto stabilito dalle disposizioni delle Convenzioni appena esaminate il rimborso del credito d'imposta sui dividendi può essere eseguito soltanto dall'amministrazione fiscale dello Stato contraente, mentre il rimborso delle imposte compensative, oltre che dall'amministrazione fiscale, anche direttamente dalla società distributrice all'atto del pagamento dei dividendi. In tal caso, peraltro, alla società distributrice è riconosciuto un credito d'imposta che, come vedremo meglio nel paragrafo n. 6, può essere portato in detrazione dalle imposte dovute sulla base della prima dichiarazione dei redditi successiva all'effettuazione di tale pagamento.

3. L'esame della circolare ministeriale: i rapporti tra il regime delle società madri e figlie ed il regime convenzionale - Un primo problema sostanziale di valenza generale, che la circolare provvede a risolvere, è quello relativo al rapporto tra le disposizioni convenzionali che accordano il rimborso del credito d'imposta sui dividendi e della maggiorazione di conguaglio sugli utili pagati ai soci non residenti in Italia e il regime delle società madri e figlie. La dottrina si era domandata se tali due discipline potessero essere applicate congiuntamente e se quindi la società figlia residente in Italia poteva legittimamente astenersi dall'applicare la ritenuta alla fonte sui dividendi pagati alla società madre non residente sulla base dell'art. 27-bis del D.P.R. n. 600 anche nel caso in cui quest'ultima avesse chiesto o comunque si accingesse a chiedere il rimborso del credito d'imposta sui dividendi o della maggiorazione di conguaglio (6). Il dubbio sorgeva in quanto il comma 4 di que-

(6) Avevano sollevato questo problema: GUGLIELMO MAISTO, *La direttiva Cee relativa al regime tributario dei dividendi nei rapporti tra società figlie e società madri*, in "Riv. dir. trib." 1992, I, pag. 585; SIGFRIED MAYR, *La direttiva madre e figlia e le convenzioni contro le doppie imposizioni: le convenzioni Italia - Francia e Italia - Germania, relazione al convegno di Milano del 6 ottobre 1992 e La madre figlia prevale sulla convenzione*, in "Sole-24 Ore", 12 maggio 1993; PIERUMBERTO SPANÒ, *Madre-figlia, Convenzioni a rischio*, in "Italia Oggi" 27 maggio 1993; ANDREA MANZITTI PAOLO LUDOVICI, *Regime tributario dei dividendi comunitari*, in "La Società" 1993, pag. 1336-1337; Assonime, circolare 20 aprile 1994, n. 63, pag. 36.

st'ultima disposizione, dando attuazione all'apposita riserva contenuta nell'art. 7, paragrafo 2, della direttiva comunitaria sulle società madri e figlie, lasciava espressamente "...impregiudicata l'applicazione di ritenute alla fonte previste da disposizioni convenzionali che accordano rimborsi di somme afferenti i dividendi distribuiti". Il particolare tenore di questa norma di salvezza poteva far pensare, infatti, che il regime convenzionale dovesse essere ritenuto alternativo rispetto a quello introdotto con la normativa d'attuazione della direttiva madri e figlie. Con la conseguenza che la società figlia residente in Italia avrebbe potuto continuare a prelevare la ritenuta convenzionale ogniqualvolta la società madre non residente avesse richiesto il rimborso del credito d'imposta sui dividendi o della maggiorazione di conguaglio (7).

Il Ministero delle finanze, nella circolare in esame, traendo argomento proprio dal disposto del comma 4 dell'art. 27-bis del D.P.R. n. 600, per quanto concerne gli utili pagati dalle società figlie residenti in Italia a società madri non residenti ha escluso che tanto il beneficio convenzionale del rimborso del credito d'imposta, quanto quello del rimborso della maggiorazione di conguaglio siano in linea di principio cumulabili con i benefici accordati dal regime delle società madri e figlie. È alle autorità di ognuno degli Stati contraenti che, nell'ambito delle competenze fissate dalla stessa Convenzione, spetterebbe il compito di definire, dietro apposita consultazione bilaterale, se ed in che limiti i benefici "convenzionali" possano continuare a convivere con i benefici "comunitari". In sostanza, l'amministrazione finanziaria italiana sarebbe chiamata a stabilire quali disposizioni di ognuna delle singole convenzioni, a seguito dell'entrata in vigore del regime delle società madri e figlie, siano da ritenere superate e quali invece ancora applicabili, avvalendosi a questo fine dei poteri che le sono riconosciuti dalle stesse convenzioni. Se ben intendiamo il pensiero ministeriale quindi l'applicazione congiunta dei benefici "convenzionali" e di quelli "comunitari", pur non essendo ammessa in via generale, potrebbe comunque essere consentita, a condizioni di reciprocità, sulla base di apposito accordo con l'altro Stato contraente (8).

(7) Avevano fornito questa interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 27-bis, comma 4, del D.P.R. n. 600: AUGUSTO FANTOZZI, *L'attuazione della direttiva Cee madre-figlia in Italia, confronto tra la direttiva Cee e la legge italiana di attuazione*, in "Riv. dir. trib.", I, 1992, pag. 546; ANDREA MANGANELLI, *Parent-subsidiary Directive implemented Italy*, in "EC tax review", 1993, pag. 185; Assonime, op. cit. pag. 6. Erano, peraltro, dell'avviso che la direttiva sulle società madri e figlie consentisse di escludere l'applicabilità della ritenuta alla fonte sui dividendi anche nel caso in cui il socio non residente avesse beneficiato del rimborso del credito d'imposta GUGLIELMO MAISTO, op. cit. pagg. 583-584; assai più dubitativamente MANZITTI LUDOVICI, op. cit. pagg. 1336-1337.

(8) Fornisce questa interpretazione della circolare ministeriale anche SIGFRIED MAYR, *Credito d'imposta e maggiorazione di conguaglio: chiarimenti sulle convenzioni*, in "Corr. Trib." 1994, pag. 2358.

La circolare ministeriale, peraltro, consente di fare chiarezza su di un'altro importante dubbio di carattere sostanziale che era stato sollevato già in sede di prima applicazione del regime delle società madri e figlie, e cioè il dubbio che l'applicazione del beneficio dell'esenzione da ritenuta alla fonte dei dividendi in uscita fosse preclusa ogniqualvolta, pur essendo previsto il rimborso del credito d'imposta sui dividendi o della maggiorazione di conguaglio, la società madre non residente non se ne fosse avvalsa. Il Ministero delle finanze, consentendo alle società che rivestano la qualifica di figlie di applicare direttamente il beneficio dell'esenzione della ritenuta anche in quei casi in cui le società madri sarebbero legittimate a chiedere il rimborso del credito d'imposta o della maggiorazione di conguaglio, mostra chiaramente di pensare che l'applicazione di tali due benefici rimanga sempre facoltativa, nel senso che, cioè, le società madri siano pienamente libere di scegliere se usufruire dell'uno o dell'altro (9). Conseguentemente le società che rivestano tale qualifica potranno godere del beneficio dell'esenzione da ritenuta anche se, per qualsiasi motivo, abbiano rinunciato a chiedere il rimborso del credito d'imposta sui dividendi o della maggiorazione di conguaglio.

L'importante indicazione di carattere interpretativo che sembra potersi così desumere dalla lettura della circolare ministeriale appare, sotto ogni profilo, da condividere (10). Visto che il comma 4 dell'art. 27-bis del D.P.R. n. 600 ha la funzione precipua di evitare la sovrapposizione dei benefici convenzionali del rimborso del credito d'imposta o della maggiorazione con i benefici accordati dal regime delle società madri e figlie è da escludere che l'applicazione della ritenuta alla fonte sui dividendi e sul rimborso sia destinata a rimanere ferma anche quando non vi sia alcuna sovrapposizione, in quanto la società madre abbia rinunciato ad avvalersi dei benefici convenzionali. Sarebbe gravemente illogico, d'altro canto, sottoporre le società madri che, pur se residenti in Stati ai quali l'Italia conceda il rimborso del credito d'imposta o della maggiorazione, non ritengano per qualsiasi motivo di avvalersene, ad un trattamento peggiore rispetto a quello riservato alle società madri residenti in Stati ai quali l'Italia non accordi tali rimborsi.

Un terzo problema, di valenza generale affrontato dalla circolare è quello relativo all'individuazione delle modalità di presentazione dell'istanza di rimborso, stato chiarito, in particolare, che i soci non residenti che intendano conseguire il rimborso del credito d'imposta o della maggiorazione di conguaglio devono pre-

(9) Semprechè, naturalmente, non si sia in presenza di uno di quei casi in cui, come vedremo nel prosieguo, il Ministero delle Finanze ha consentito di applicare congiuntamente il beneficio dell'esenzione da ritenuta e quello del rimborso convenzionale.

(10) Pur auspicando appositi chiarimenti ministeriali, si era chiaramente espressa in questo senso l'Assonime, op. cit. pag. 36.

sentare agli effetti dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 apposita istanza alle Sezioni staccate delle entrate territorialmente competenti in base al domicilio fiscale della società che ha corrisposto i dividendi ovvero allo Schedario generale dei titoli azionari. Secondo quanto precisato dal Ministero delle finanze, peraltro, la data da cui si deve partire per il computo del termine di 18 mesi entro il quale deve essere presentata l'istanza di rimborso, è costituito dalla data di pagamento dei dividendi. Se tale termine fosse stato fatto decorrere dalla data di versamento dell'Irpeg o della maggiorazione di conguaglio chiesta a rimborso il socio non residente sarebbe infatti potuto decadere dal diritto al rimborso prima ancora di averlo fatto valere.

4. segue: *i rimborsi del credito d'imposta sui dividendi* - Di notevole rilievo appaiono i chiarimenti che nella seconda parte della circolare in esame sono stati forniti sulle modalità di applicazione delle disposizioni che in ognuna delle singole convenzioni accordano il rimborso del credito d'imposta sui dividendi e della maggiorazione di conguaglio.

Il Ministero delle finanze ha innanzitutto precisato che le somme corrisposte ai soci non residenti sulla base della Convenzione con il Regno Unito e con la Francia a titolo di rimborso del credito d'imposta devono sempre essere sottoposte alla ritenuta alla fonte convenzionale. Tale presa di posizione trova diretto fondamento in quanto stabilito dall'art. 10, comma 4, lettera c), della Convenzione con il Regno Unito, nonché dall'art. 10, comma 9, lettera b), della Convenzione con la Francia. Entrambe le due disposizioni assimilano espressamente tali somme ai dividendi.

Per quanto concerne in modo specifico i rapporti tra il regime convenzionale ed il regime delle società madri e figlie il Ministero delle finanze ha ritenuto che il beneficio del rimborso del credito d'imposta sui dividendi non sia cumulabile con quello dell'abolizione dalla ritenuta d'uscita, tanto nel caso in cui la società madre abbia richiesto il rimborso sulla base della Convenzione con il Regno Unito, quanto nel caso in cui lo abbia richiesto sulla base di quella con la Francia. Conseguentemente i dividendi corrisposti dalla società figlia residente, nonché il rimborso erogato dall'amministrazione fiscale italiana dovranno essere sottoposti regolarmente a ritenuta. Questa scelta di carattere interpretativo sembra esser motivata

(11) Nel caso della Francia, secondo quanto chiarito dall'amministrazione finanziaria francese nel par. 26 e seguenti della circolare del 3 agosto 1992, precedentemente citata, la lettera e), par. 2, dell'art. 119-ter del codice delle imposte ammette l'applicabilità del beneficio dell'esenzione da ritenuta soltanto qualora l'importo del credito d'imposta rimborsato al socio non residente, su base convenzionale, sia pari od inferiore alla ritenuta alla fonte applicabile alla somma dell'importo lordo dei dividendi e del credito d'imposta. Conseguentemente qualora tale condizione non risulti verificata deve essere sottoposto a ritenuta sia il dividendo, che l'*avoir fiscal*.

dalla considerazione che sia il Regno Unito, che la Francia, ogniqualvolta i soci residenti in Italia di società inglesi o francesi chiedano il rimborso del credito d'imposta, sottopongono alla trattenuta alla fonte convenzionale sia il credito d'imposta, che i dividendi (11).

Qualche perplessità ha destato presso gli operatori il fatto che, in tal caso, sia stata mantenuta ferma l'applicabilità del prelievo alla fonte, oltre che sul credito d'imposta, anche sui dividendi. Secondo parte della dottrina l'art. 5, par. 1, della direttiva, prevedendo che "gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre...sono esenti dalla ritenuta alla fonte", non consentirebbe più di assoggettare i dividendi alla ritenuta d'uscita. Né l'applicabilità di tale ritenuta potrebbe essere fatta salva dal successivo art. 7, par. 2, della direttiva in quanto tale disposizione sarebbe volta soltanto a lasciare impregiudicato il diritto al rimborso del credito d'imposta e non anche l'obbligo di effettuare il prelievo alla fonte (12). Il comma 4 dell'art. 27-bis del D.P.R. n. 600 si porrebbe in contrasto con la direttiva madri e figlie.

La presa di posizione ministeriale sembra trarre legittimazione, peraltro, da una diversa interpretazione della direttiva. Secondo tale interpretazione, che è stata accolta tanto dall'amministrazione finanziaria francese, quanto da quella inglese, la trattenuta alla fonte a cui devono essere sottoposti in forza della convenzione sia i dividendi, che il credito d'imposta riconosciuto ai soci non residenti non costituisce una vera e propria ritenuta ma soltanto un meccanismo di calcolo dell'ammontare del credito d'imposta spettante (13). Conseguentemente l'art. 7, comma 2, della direttiva, nel lasciare impregiudicato il diritto al rimborso del credito d'imposta, consentirebbe di continuare ad operare tale trattenuta anche sui dividendi, oltre che naturalmente sul credito d'imposta (14). Il comma 4 dell'art. 27-bis del D.P.R. n. 600 avrebbe quindi dato corretta attuazione alla direttiva madri e figlie.

(12) Sembrano propendere per questa soluzione: BRUNO GOUTHIERE, *L'introduction de la Directive mères-filles en droit interne: France, Pays-Bas et Belgique*, in "Bulletin fiscal" 1992, pag. 148; FANTOZZI, op. cit. pag. 546; MAISTO, op. cit. pag. 583; JOSEPH LURIE, *Adoption of the Ec parent subsidiary and mergers directives by the United Kingdom*, in "Tax planning international Revue" 1992, pag. 11; CARLO GALLI, *Dividend tax credit and equalization tax refund for non resident-shareholders*, in "Europea taxation" 1994, pag. 469.

(13) È questa la conclusione cui è pervenuto l'Inland Revenue nel "Consultative document" predisposto sulle "EC Direct Tax Measures".

(14) Si sono espressi in questo senso: JACQUES MALHERBE, *Le nouveau régime fiscal belge des dividendes et plus-values recueillis par les sociétés et la directive C.E.E relative au régime fiscal des sociétés mères et filiales d'états membres différents*, in "Droit Fiscal", 1993, pagg. 168-169; Assonime, op. cit. pag. 35.

Nel caso in cui la società figlia residente, su istanza della società madre non residente, si sia astenuta dall'applicare la ritenuta d'uscita sui dividendi, sulla base dell'art. 27-bis, comma 4, del D.P.R. n. 600, stando ancora a quanto chiarito dal Ministero delle finanze, sarà l'amministrazione finanziaria italiana che, ogniqualvolta la società madre abbia poi richiesto il rimborso del credito d'imposta, dovrà sottoporre a ritenuta il rimborso, recuperando anche la ritenuta precedentemente non applicata. Per converso, nel caso in cui la società figlia residente abbia sottoposto alla ritenuta d'uscita i dividendi in quanto la società madre abbia previamente rinunciato ad usufruire dell'art. 27-bis del D.P.R. n. 600, essendo intenzionata a richiedere il rimborso del credito d'imposta, l'amministrazione finanziaria italiana potrà limitarsi a prelevare la sola ritenuta d'uscita applicabile sul credito d'imposta (15).

Dal tenore delle indicazioni fornite dal Ministero delle finanze nella propria circolare si desume quindi che il beneficio del rimborso del credito d'imposta accordato dalle convenzioni con Francia e Regno Unito, pur non potendo essere applicato congiuntamente con il beneficio dell'esenzione da ritenuta nello Stato della società figlia, può essere cumulato, invece, con il beneficio della non imposizione nello Stato della società madre, indipendentemente dal metodo di eliminazione della doppia imposizione prescelto da tale ultimo Stato. Nel caso della Francia, è la stessa convenzione ad ammettere il cumulo: l'art.10, par. 4, lettera b), riconosce espressamente il diritto al pagamento "...da parte del Tesoro italiano di un ammontare pari alla metà..." del credito d'imposta sui dividendi che sarebbe spettato ad un soggetto residente in Italia anche alle società residenti in Francia che, in quanto soggette "...alla legislazione francese applicabile alle società madri...", non sono tenute a sottoporre ad imposizione i dividendi percepiti. Nel caso del Regno Unito, per contro, la convenzione non prende specificamente in considerazione il problema. L'art.10, par. 4, lettera b), riconosce alle società residenti nel Regno Unito "...un credito d'imposta pari alla metà del credito d'imposta cui una persona fisica residente in Italia avrebbe avuto diritto se avesse ricevuto gli stessi dividendi...a condizione che la società la quale riceve i dividendi ed il credito d'imposta sia a tal titolo soggetta all'imposta nel Regno Unito". Senonchè, visto che il Regno Unito sottopone ad imposizione i dividendi distribuiti da società figlie non residenti a

(15) Sembra opportuno far presente che anche l'amministrazione finanziaria francese ha adottato in via transitoria una procedura analoga a quella descritta nel testo. Il par.156 della circolare dell'11 marzo 1994 prevede che nell'ipotesi in cui venisse deciso di accordare il rimborso dell'*avoir fiscal* in relazione alle distribuzioni di utili effettuate in data anteriore le somme rimborsate dal Ministero del Tesoro dovranno essere sottoposte ad una ritenuta pari a quella che sarebbe stata applicata sul montante lordo dei dividendi e del credito d'imposta.

società madri residenti, concedendo peraltro il credito d'imposta (16), tale condizione sembra esser realizzata anche se i dividendi siano percepiti da una società che rivesta la qualifica di madre (17).

5 segue: *il rimborso della maggiorazione di conguaglio* - Al pari delle somme corrisposte a titolo di rimborso del credito d'imposta sui dividendi, anche le somme corrisposte a titolo di rimborso della maggiorazione di conguaglio sulla base delle convenzioni con la Francia, la Repubblica Federale Tedesca e i Paesi Bassi, secondo quanto confermato nella circolare, sono soggette alla ritenuta convenzionale. Tutte le convenzioni appena menzionate prevedono espressamente che il rimborso debba essere sempre decurtato della ritenuta convenzionale sui dividendi. Naturalmente l'obbligo di operare tale ritenuta ricadrà sulla società distributrice, nel caso in cui questa si sia avvalsa della facoltà di rimborsare direttamente la maggiorazione di conguaglio, e sull'amministrazione fiscale italiana, in caso contrario.

Sempre per quanto attiene ai rapporti tra regime convenzionale e regime delle società madri e figlie il Ministero delle finanze ha stabilito che il beneficio del rimborso della maggiorazione di conguaglio è cumulabile con il beneficio dell'esenzione dalla ritenuta d'uscita, ogniqualvolta la società madre non residente abbia richiesto il rimborso della maggiorazione di conguaglio sulla base della convenzione con la Francia e la Repubblica Federale Tedesca. Conseguentemente la società figlia residente in Italia, nel caso sia stata essa stessa ad effettuare il rimborso, ovvero, in caso contrario, l'amministrazione finanziaria italiana non dovranno applicare alcuna ritenuta sia sui dividendi, che sul rimborso della maggiorazione di conguaglio.

Nel caso della convenzione con la Francia, stando a quanto si desume dalla lettura della circolare, è stata esclusa l'applicabilità delle ritenute convenzionali sulle somme in uscita dall'Italia in quanto la Francia non applica alcuna ritenuta sulle somme in uscita dal suo territorio. L'art.119-ter del *Code des impôts* consente, infatti, alle società figlie residenti in Francia di accordare il beneficio dell'es-

(16) I dividendi che una società residente nel Regno Unito riceva da società non residenti sono integralmente soggetti alla Corporation Tax, non essendo qualificabili come "franked investment income". La legislazione inglese, peraltro, come misura unilaterale per l'eliminazione della doppia imposizione, accorda a tali società un credito d'imposta pari all'ammontare delle imposte pagate all'estero tanto sui dividendi, che sugli utili attraverso il quale il dividendo si sono formati. Nel caso in cui, pertanto, l'imposta pagata all'estero sia pari o superiore alla Corporation Tax dovuta sui dividendi la società non è tenuta a pagare alcuna ulteriore imposta.

(17) Si è espresso in questo senso MAYR, *Credito d'imposta...*, cit. pag. 2361.

nero della ritenuta alla fonte sui dividendi in uscita da tale Stato anche nel caso in cui la società madre si faccia rimborsare il *précompte* (18).

Nel caso della convenzione con la Repubblica Federale Tedesca, attenendosi sempre a quanto si legge nella circolare, il Ministero delle finanze ha rinunciato a richiedere l'applicazione delle ritenute alla fonte per il fatto che tale Stato "...ha disposto che sui dividendi erogati a società madri residenti in Italia si applichi la ritenuta del 5 per cento consentita dalla direttiva e che la stessa ritenuta si applichi sul rimborso della maggiorazione di conguaglio...in luogo di quelle previste nella misura massima del 15 per cento dal trattato sulla doppia imposizione". In sostanza, visto che la Repubblica Federale Tedesca ha ammesso la cumulabilità del regime delle società madri e figlie con quello convenzionale anche l'Italia avrebbe ritenuto di fare altrettanto.

Qualche perplessità suscita innanzitutto la precisazione secondo cui la Repubblica Federale Tedesca continuerebbe sempre ad operare la ritenuta ridotta comunitaria anche sul rimborso della maggiorazione di conguaglio tedesca in quanto sembra esser stata formulata, prescindendo dalle importanti innovazioni legislative che sono state recentemente apportate al sistema di imposizione delle società (19). A partire dal 1° gennaio 1994, i casi nei quali è previsto il rimborso della maggiorazione di conguaglio a favore di soci non residenti si sono notevolmente ridotti in quanto le società residenti in tale Stato non sono più obbligate ad assoggettare a maggiorazione di conguaglio i dividendi in uscita dal loro territorio, che si siano formati con utili di fonte estera, esenti dall'imposizione (20). La spiegazione più plausibile del silenzio ministeriale è che la procedura di consultazione bilaterale avviata con l'amministrazione finanziaria tedesca si sia conclusa prima della definitiva approvazione di tale innovazione legislativa. Ragion per cui la circolare ministeriale non ha potuto darne conto.

Notevoli dubbi sussistono, inoltre, sul fatto che sia in base al regime delle società madri e figlie che la società figlia residente possa astenersi dal sottoporre alla ritenuta d'uscita i dividendi distribuiti alla società madre non residente. Il problema sorge per l'interpretazione particolarmente ampia che nella circolare è stata fornita

del comma 4 dell'art. 27-bis del D.P.R. n. 600. Come si è visto, secondo il Ministero delle finanze, tale disposizione sarebbe volta a far salva l'applicazione della ritenuta convenzionale sui dividendi, non soltanto nell'ipotesi in cui sia stato chiesto il rimborso del credito d'imposta, ma anche in quello in cui sia stato chiesto il rimborso della maggiorazione di conguaglio. Pertanto l'applicabilità del regime delle società madri e figlie non dovrebbe essere ammessa nemmeno in questa seconda ipotesi. Il supporto di carattere giuridico che consentirebbe di non assoggettare i dividendi alle ritenute convenzionali potrebbe allora essere individuato nell'accordo raggiunto dal Ministero delle finanze con l'amministrazione finanziaria dell'altro Stato contraente, in esito alla procedura di consultazione bilaterale. Sarebbe, infatti, tale accordo a comportare la rimozione, in base a condizioni di reciprocità, delle ritenute di cui la convenzione prevede l'applicazione sui dividendi. Nel caso della Francia la stessa convenzione consente espressamente alle amministrazioni finanziarie dei due Stati contraenti di stabilire per vie diplomatiche, dietro apposita consultazione bilaterale, se e quali disposizioni debbano ritenersi superate, ogniqualvolta disposizioni di fonte comunitaria intervengano a disciplinare materie coperte dalla convenzione. Il paragrafo 17 del protocollo di tale convenzione prevede, infatti, che "se alcune clausole della presente convenzione diventano incompatibili con alcune disposizioni emesse dalle istituzioni delle Comunità Europee, i due Stati possono, a seguito di consultazione fra le loro autorità competenti, fissare di comune accordo, per via diplomatica, le modalità e condizioni in cui dette clausole cesseranno di applicarsi". Analoga statuizione non è stata inserita invece anche nella convenzione con la Repubblica Federale Tedesca. In tal caso, però, il Ministero delle finanze, potrebbe aver ritenuto di essere legittimato ad escludere l'applicabilità della ritenuta sui dividendi sulla base degli ordinari poteri di attuazione ed interpretazione che la convenzione riconosce ad ognuna delle autorità competenti dei due Stati contraenti (21).

Non meno problematico risulta stabilire su quali basi il beneficio della disapplicazione della ritenuta sia stato esteso anche al rimborso della maggiorazione

(18) Si veda anche su questo punto quanto precisato dall'amministrazione finanziaria francese nel par.29 della circolare del 3 agosto 1992, precedentemente citata.

(19) Per l'esame di tali modifiche si vedano: DAVID SNOWDEN, *A comparison of european holding companies*, in "European taxation", 1994, pag. 143; THOMAS TOBEN, *Germany, Holding companies*, in "Bulletin", 1994, pag. 286.

(20) Si veda a questo proposito la risoluzione del Ministero federale delle finanze tedesco del 21 giugno 1994.

(21) L'art.10. par. 2, della convenzione con la Repubblica Federale Tedesca rimette alle autorità competenti degli Stati contraenti il compito di stabilire, di comune accordo, le modalità di applicazione della limitazione introdotta da tale norma all'imposta che può essere prelevata dallo Stato della fonte. Collateralmente il par. 3, del successivo art.26 sempre di tale convenzione, invita sempre tali autorità a risolvere in via amichevole le difficoltà od i dubbi inerenti all'interpretazione od all'applicazione della convenzione. Secondo quanto chiarito nel commentario al modello di convenzione Oece quest'ultima disposizione è stata inserita per consentire alle autorità competenti degli Stati contraenti di dirimere, fra l'altro, anche le questioni che potrebbero sorgere ogniqualvolta la legge interna di uno degli Stati contraenti sia stata modificata senza intaccare l'equilibrio ovvero la sostanza della convenzione.

di conguaglio. Il Ministero delle finanze tedesco sembra esser orientato a ritenere che la maggiorazione di conguaglio rimborsata da società italiane a propri soci residenti nella Repubblica Federale Tedesca non debba essere sottoposta ad imposizione ai sensi dell'art. 5, par. 1, della direttiva, ai sensi, cioè, della disposizione che esclude l'applicabilità della ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti dalla società figlia alla società madre (22). Tale indicazione di carattere interpretativo non parrebbe in linea, peraltro, con quanto si desume dall'esame dei lavori preparatori del decreto di attuazione della direttiva. Nella relazione di accompagnamento a tale decreto è precisato, infatti, che l'esenzione accordata dall'art. 96-bis del Tuir "...non si applica...alle altre somme attribuite alla società madre non qualificabili come utili distribuiti quali, ad esempio, gli importi connessi a detti utili che in forza di alcune convenzioni bilaterali stipulate dall'Italia sono accordati all'azionista estero e sono commisurati al credito d'imposta sui dividendi previsto dall'ordinamento estero..." (23). Come già si è visto lo stesso Ministero delle finanze, d'altro canto, è chiaramente orientato a ritenere che la norma di salvezza recata dal comma 4 dell'art. 27-bis del D.P.R. n. 600 sia pienamente operante anche nel caso in cui la società madre non residente abbia richiesto il rimborso della maggiorazione di conguaglio. Anche in questo caso, pertanto, il Ministero delle finanze italiano potrebbe aver ritenuto di escludere l'applicabilità della ritenuta alla fonte a carico del rimborso della maggiorazione di conguaglio, facendo leva, ancora una volta, sui poteri d'applicazione e d'interpretazione che la stessa convenzione gli riconosce (24).

Stabilire se il beneficio della disapplicazione della ritenuta sui dividendi, nonché sul rimborso della maggiorazione di conguaglio è stato accordato sulla base della disciplina delle società madri e figlie ovvero sulla base di quella convenzionale è

(22) Si veda ancora in questo senso la risoluzione del Ministero delle finanze tedesco citata alla nota precedente.

(23) Prima dell'emanazione della circolare ministeriale erano orientati ad escludere che l'art. 27-bis del D.P.R. n. 600 consentisse di disapplicare la ritenuta sul credito d'imposta: MAISTO, *La direttiva Cee relativa al regime tributario dei dividendi...*, cit. pag. 583; MANZITTI LUDOVICI, op. cit. pag. 1336 e sul rimborso della maggiorazione di conguaglio: SIGFRIED MAYR, *La direttiva madre e figlia e le convenzioni contro le doppie imposizioni: le convenzioni Italia - Francia e Italia - Germania*, cit. pag. 7 e *La madre-figlia prevale sulla convenzione*, cit..

(24) In tal caso, peraltro, di cumulo dei benefici accordati dal regime delle madri e figlie e dei benefici convenzionali non si potrebbe più propriamente parlare in quanto anche la disapplicazione della ritenuta sui dividendi e sul rimborso, nei due soli casi in cui è stata ammessa, sarebbe stata accordata sulla base della ridefinizione degli obblighi scaturenti dalla convenzione.

problema che riveste un rilievo non soltanto formale ma sostanziale in quanto diversi sono i requisiti a cui è subordinata l'applicazione di tali due discipline. La convenzione con la Repubblica Federale Tedesca, a differenza della disciplina sulle società madri e figlie, non subordina l'applicazione dei benefici da essa previsti alla condizione che la società madre sia soggetta all'imposta sulle società, senza fruire di regimi di esonero o di opzione, nè reca, d'altra parte, specifiche norme antiabuso. Sarebbe sicuramente augurabile che il Ministero delle finanze chiarisse quale sia il proprio pensiero in merito.

La possibilità di cumulare il beneficio del rimborso della maggiorazione di conguaglio con il beneficio della disapplicazione della ritenuta d'uscita è stata esclusa nel caso in cui il rimborso sia stato richiesto sulla base della convenzione con i Paesi Bassi. Visto che l'amministrazione fiscale olandese non può concedere alcuna contropartita a fronte dell'abolizione della ritenuta alla fonte sui dividendi in uscita dall'Italia e sul rimborso ad essi relativo, non esistendo in questo Stato un'imposta compensativa sui dividendi, il Ministero delle finanze ha ritenuto che l'applicazione della ritenuta debba rimanere ferma sia sui dividendi, che sul rimborso della maggiorazione (25).

Questa presa di posizione del Ministero delle finanze non manca di suscitare qualche riserva. Non è chiaro perchè il beneficio dell'esonero della ritenuta in uscita dall'Italia sia stato negato, nel caso in cui la società madre risieda nei Paesi Bassi, e concesso invece, nel caso in cui essa risieda nella Repubblica Federale Tedesca. E' alquanto dubbio che, a giustificazione di tale diniego, possa essere addotta la mancanza delle condizioni di reciprocità, in quanto, a ben vedere, le condizioni di reciprocità potrebbero non sussistere anche per la Repubblica Federale Tedesca. Come in precedenza si è rilevato, a partire dal 1° gennaio 1994 non è più prevista l'applicazione della maggiorazione di conguaglio sui dividendi in uscita da tale Stato, che si siano formati con utili di fonte estera, esenti dall'imposta sulle società. Visto che, peraltro, il Ministero delle finanze si è riservato di effettuare ulteriori approfondimenti con l'amministrazione finanziaria olandese sarebbe auspicabile che, nel corso di tali approfondimenti, la questione venisse riconsiderata.

Per il riconoscimento del rimborso della maggiorazione di conguaglio, a differenza che per quello del credito d'imposta, le convenzioni finora stipulate dall'Italia non richiedono che i dividendi e il rimborso siano sottoposti all'imposta sui redditi delle persone fisiche ovvero all'imposta sulle società presso il soggetto che

(25) Fornisce questa interpretazione della circolare ministeriale: il MAYR, *Rimborso dell'imposta di conguaglio: chiarimenti sulle convenzioni*, in "Corr. trib.", 1994, pag. 2433.

li abbia percepiti (26). Pertanto, nel caso in cui la società distributrice italiana sia una società madre non residente, essa dovrebbe poter cumulare il beneficio convenzionale del rimborso della maggiorazione con il beneficio comunitario dell'esclusione da imposizione nello Stato estero (27).

6. *Lo scomputo del credito d'imposta riconosciuto a fronte del rimborso della maggiorazione* - Nessuna precisazione è fornita nella circolare in esame sulle modalità attraverso le quali le società che abbiano rimborsato la maggiorazione di conguaglio ai propri soci non residenti possono far valere nella prima dichiarazione dei redditi successiva al pagamento dei dividendi gravati da maggiorazione il credito d'imposta cui abbiano diritto a fronte del rimborso. Sembra logico ritenere, peraltro, che tale credito, una volta assommato agli altri crediti, possa esser portato in detrazione dalle imposte dovute sulla base di tale dichiarazione e, nel caso in cui poi questa risulti a credito, riportato a nuovo o chiesto a rimborso. La società distributrice, avendo sostenuto un esborso effettivo di somme a favore del proprio socio, è titolare nei confronti dell'amministrazione fiscale di un diritto di credito in tutto e per tutto assimilabile a quello di cui è titolare il contribuente che abbia versato più imposte del dovuto.

Sembra da escludere che l'effettuazione del rimborso da parte della società distributrice sia condizionata al previo versamento della maggiorazione di congua-

(26) Anzi l'art. 24, par. 3, lettera a) della convenzione con la Repubblica Federale Tedesca esclude "...dalla base imponibile dell'imposta tedesca" anche i dividendi di cui all'art. 10, par. 6, lett. a) "...pagati ad una società (diversa da una società di persone) residente della Repubblica Federale di Germania da parte di una società residente della Repubblica italiana il cui capitale è direttamente detenuto per almeno il 10 per cento dalla società tedesca". Corrispondentemente il precedente par. 2, lettera b), sempre dell'art. 26 della convenzione, esclude dalla "...base imponibile delle imposte italiane i redditi derivanti dai dividendi di cui all'art. 10, par. 6, capoverso a) pagati ad una società (diversa da una società di persone) residente della Repubblica italiana da parte di una società residente della Repubblica Federale di Germania il cui capitale sociale è direttamente detenuto per almeno il 25 per cento dalla società italiana".

(27) Negli Stati membri che adottino il metodo dell'imputazione per l'attenuazione della doppia imposizione economica sui dividendi, peraltro, la società madre potrebbe essere tenuta a prelevare le imposte precedentemente non prelevate, attraverso l'applicazione dell'imposta compensativa, in sede di redistribuzione dei dividendi ai propri soci, ogniqualvolta a questi ultimi venga riconosciuto un credito d'imposta pieno. La direttiva sulle società madri e figlie non impedisce allo Stato membro in cui risieda la società madre di sottoporre ad imposta compensativa i dividendi di provenienza comunitaria che questa redistribuisca ai propri soci (si veda in questo senso PATRICK DIBOUT *La directive communautaire du 23 juillet 1990 relative au régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'états membres différents*, "Droit fiscal" 1991, pag. 481).

glio (28). L'art. 10, par. 6, secondo alinea, della convenzione con la Francia e l'art. 10, par. 5, terzo alinea, di quella con la Repubblica Federale Tedesca consentono espressamente alla società distributrice di effettuare il rimborso "...al momento del pagamento dei dividendi...", senza richiedere che a tale momento la maggiorazione di conguaglio sia stata già versata. Né sembra possa invocarsi in senso contrario la disposizione contenuta nel primo alinea di tali due paragrafi che, come si è osservato in precedenza, ammette il rimborso della maggiorazione di conguaglio soltanto "...se la stessa è stata effettivamente versata dalla società...". Può ragionevolmente ritenersi, infatti, che tale clausola sia stata introdotta per evitare che l'amministrazione finanziaria italiana, nell'ipotesi di specie, nonché quella francese e quella tedesca, nell'ipotesi inversa, possano essere obbligate a rimborsare anche imposte compensative che non abbiano materialmente incassato in quanto la società distributrice abbia compensato il relativo debito con un credito d'imposta cui abbia diritto ad altro titolo (29). Ma le indicazioni che si ritraggono dall'esame delle disposizioni convenzionali trovano conforto, peraltro, anche in considerazioni di carattere logico-sistematico. Non si vede perché il rimborso della maggiorazione di conguaglio dovrebbe essere condizionato dall'avvenuto versamento di tale imposta anche nel caso in cui sia la società distributrice ad effettuarlo. È evidente infatti che, in tal caso, l'Erario non sarà chiamato a sopportare alcun onere di carattere finanziario in quanto sarà sempre e soltanto la società che dovrà anticipare ai propri soci le somme da questi chieste a rimborso.

L'individuazione della dichiarazione dei redditi nella quale la società distributrice è legittimata a scomputare il credito d'imposta riconosciuto a fronte del rimborso della maggiorazione non dovrebbe porre particolari problemi allorché siano posti in distribuzione gli utili di esercizio. Nel caso in cui il socio non residente riscuota il rimborso prima della scadenza del termine di presentazione della dichia-

(28) Sembrerebbe esser di opinione contraria, tuttavia, MAYR, *Rimborso dell'imposta di conguaglio...*, cit. pag. 2434.

(29) Nel par. 54 della circolare emanata dall'amministrazione finanziaria francese a commento della Convenzione con la Francia è testualmente chiarito che "...in forza all'espressione *effettivamente versato* utilizzata nel paragrafo 5 dell'art. 10 della convenzione...il rimborso può avere ad oggetto soltanto la quota del *précompte* che sia stata effettivamente versata al Tesoro francese dalla società distributrice, il che comporta la non rimborsabilità dei crediti d'imposta compensati con il *précompte* al momento della sua liquidazione. Peraltro il rimborso non può essere concesso qualora il *précompte* che sia imputabile sull'imposta sulle società presenti, di fatto, il carattere di acconto da portare in diminuzione in sede di liquidazione di tale imposta".

Conforme, peraltro, è pure l'interpretazione che la dottrina francese ha fornito della clausola di analogo tenore che è generalmente contenuta in tutte le altre convenzioni finora stipulate dalla Francia.

razione relativa al periodo d'imposta precedente a quello in cui sia intervenuta la delibera, la società distributrice potrà far valere il credito d'imposta scomputandolo dalle imposte dovute sulla base di essa. Visto che anche la maggiorazione di conguaglio dovuta sugli utili di esercizio deve essere versata entro il termine di presentazione di tale dichiarazione (30) il debito relativo alla maggiorazione potrà essere compensato con il credito riconosciuto a fronte del rimborso. Nel caso in cui, invece, il socio riscuota il rimborso dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente a quello in cui sia stata presa la delibera, la società distributrice potrà scomputare il credito d'imposta soltanto dalle imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui stata presa la delibera.

Più delicato è, invece, il discorso ogniqualvolta costituiscono oggetto di distribuzione riserve soggette a maggiorazione di conguaglio. Nel caso in cui la distribuzione sia deliberata subito prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente a quello in cui sia stata adottata la delibera, la società distributrice non dovrebbe poter scomputare il credito d'imposta dalle imposte dovute sulla base di tale dichiarazione, anche se il socio non residente abbia riscosso la quota dei dividendi di sua spettanza prima della scadenza del termine suindicato. Diversamente infatti si costringerebbe l'Erario a rimborsare al socio somme che non abbia ancora riscosso dalla società distributrice in quanto la maggiorazione di conguaglio dovuta sugli utili prelevati dalle riserve, a differenza di quella dovuta sugli utili di esercizio, deve essere versata soltanto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sia intervenuta la delibera (31). Nel caso in cui, per contro, la distribuzione sia deliberata dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente il credito d'imposta potrà essere scomputato dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sia stata adottata la delibera.

GABRIELE ESCALAR

(30) L'art. 105, comma 1, del Tuir prevede infatti che "se la somma distribuita sull'utile di esercizio...è superiore al 64 per cento del reddito dichiarato, al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi, l'imposta è aumentata di un importo pari a nove sedicesimi della differenza.

(31) L'art. 105, comma 5, del Tuir stabilisce infatti che "se vengono distribuite somme prelevate da riserva od altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati all'imposta...l'imposta dovuta per l'esercizio nel quale ne è stata deliberata la distribuzione è aumentata di un importo pari a nove sedicesimi del relativo ammontare...".